

accertato dal giudice delegato, potrà farsi rappresentare da un mandatario speciale.

« Dopo la lettura del rapporto del commissario giudiziale, il debitore presenta le sue proposte concrete e definitive.

« Se nel giorno stabilito non sia possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione s'intende rimessa nel prossimo giorno non festivo senza bisogno di alcun avviso ai comparsi e agli assenti, e così di seguito fino al termine delle operazioni. »

A questo articolo vi sono vari emendamenti. Il primo è del seguente tenore:

Modificare il testo del secondo comma come segue:

« Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, anche con semplice delegazione scritta sulla lettera o sul telegramma di convocazione.

« Falcioni, Pivano, Nuvoloni, Vigna, Rizzetti, Facta, Castiglioni, Lollini, Donadio, Gavotti, Mantica, Cavagnari. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Falcioni, per svolgere il suo emendamento.

Falcioni. Dirò, in brevissime parole, le ragioni di questa mia sostituzione, che propongo all'onorevole ministro ed alla Camera. Il secondo capoverso, così come è proposto dalla Commissione e dal Governo, non risponde esattamente ai dettami della legge. Quando si scrive che il creditore possa farsi rappresentare mediante mandato speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sulla lettera o sul telegramma di convocazione, si usa una frase inesatta. Il recente disegno di legge, che ormai è legge, sul procedimento sommario, parla continuamente di delegazioni. Del resto, è delegazione quella che si scrive in calce alle citazioni. È una questione di ermeneutica legale, ma noi non dobbiamo sacrificare la forma nelle leggi, perchè sacrificando la forma si viene anche ad eliminare la chiarezza della sostanza delle cose. Il mandato speciale è tale che, per avere giuridica sussistenza in rapporto alla legge notarile ed a quella del registro, deve essere fatto per atto pubblico o per scrittura privata e registrato. Ora noi, adoperando la parola: *semplice delegazione*, che è anche in corrispondenza esatta con la lettera di una legge che abbiamo approvato, useremo in questa legge che stiamo discutendo un'espressione molto più precisa di quella proposta dal Ministero e dalla Commissione.

Presidente. Onorevole Lucchini, Ella ha un emendamento...

Lucchini Luigi. Siccome si tratta di una semplice questione di forma, lo ritiro nella speranza che la Commissione vorrà tenerne conto nel coordinamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Sorani, relatore. L'emendamento proposto dall'onorevole Falcioni consiste in questo, che, mentre noi diciamo che il creditore può farsi rappresentare con procura speciale, egli propone che si dica che il creditore può farsi rappresentare con semplice delegazione scritta. Ora io non capisco che differenza sostanziale nel caso ci sia fra la delegazione a rappresentare nel concordato preventivo il creditore, che implica in sé una procura, o la procura, che non occorre sia data con questa o con quella forma sacramentale, ma che basta sia data magari per lettera, o con l'uso di una frase qualsiasi che esprima quell'incarico. Non è poi detto nel capoverso che la procura debba essere legalizzata con l'intervento di un pubblico ufficiale, anzi è detto che può essere senza formalità. Dato questo, dato che senza formalità un creditore può farsi rappresentare da altra persona, è questione solo di usare l'espressione più propria; e quella usata da noi è certamente, me lo perdoni l'onorevole collega, la più propria. La parola « delegazione » ha in sé qualche cosa di commerciale, mentre la parola « procura » è un vero e proprio termine legale. Il legislatore ha il dovere di essere molto preciso nelle espressioni che include nelle leggi; nè vale, onorevole Falcioni, ricordare la dizione usata nella legge sul procedimento sommario; poichè, se in quella vi è qualche inesattezza, non è una buona ragione per riprodurla.

Prego quindi l'onorevole collega di ritirare il suo emendamento; tanto più che sostanzialmente non vi è alcuna differenza fra la nostra proposta e la sua. Il concetto è identico; poichè tutti vogliamo che con una dichiarazione sull'avviso di convocazione il creditore possa, senza nessuna formalità, incaricare un altro di rappresentarlo; ora io credo che la parola più propria sia quella di « procura. »

Credo del resto che non valga la pena di far perdere dell'altro tempo alla Camera per discutere una questione che sostanzialmente non ci divide.

Cavagnari. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.